

DIRETTIVE

DIRETTIVA 1999/46/CE DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 1999

che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 40, l'articolo 47, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 55,

vista la direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/63/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 44 bis,

(1) considerando che l'Italia ha inoltrato una richiesta motivata intesa a modificare per detto Stato membro, da una parte, le denominazioni ginecologia-ostetricia, oculistica, fisiologia e malattie dell'apparato respiratorio nell'elenco delle specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri e, dall'altra, le denominazioni patologia diagnostica di laboratorio, microbiologia, chirurgia plastica, malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio, endocrinologia e fisioterapia nell'elenco delle specializzazioni mediche comuni a due o più Stati membri;

(2) considerando che l'Italia ha inoltrato una richiesta motivata intesa ad introdurre per detto Stato membro le denominazioni biochimica, radiodiagnostica, radioterapia e geriatria nell'elenco delle specializzazioni mediche comuni a due o più Stati membri; che, per quanto riguarda la radiodiagnostica e la radioterapia, è pertanto opportuno completare l'elenco delle specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri;

(3) considerando che la Spagna e l'Italia hanno inoltrato una richiesta motivata intesa ad introdurre per detti Stati membri la medicina di salute pubblica nell'elenco delle specialità mediche comuni a due o più Stati membri;

(4) considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato degli Alti funzionari della sanità pubblica istituito con decisione 75/365/CEE del Consiglio⁽³⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 93/16/CEE è così modificato:

- a) al punto «ginecologia-ostetricia», la denominazione «ostetricia e ginecologia» che figura a fianco della menzione «Italia» è sostituita dalla denominazione «ginecologia e ostetricia»;
- b) al punto «oculistica», la denominazione «oculistica» che figura a fianco della menzione «Italia» è sostituita dalla denominazione «oftalmologia»;
- c) al punto «fisiologia e malattie dell'apparato respiratorio», la denominazione «fisiologia e malattie dell'apparato respiratorio» che figura a fianco della menzione «Italia» è sostituita dalla denominazione «malattie dell'apparato respiratorio».

d) sono aggiunti i due punti seguenti:

— radiodiagnostica

Belgio:	radiodiagnostic/röntgendiagnose,
Danimarca:	diagnostisk radiologi eller røntgenundersøgelse,
Germania:	Radiologische Diagnostik,
Grecia:	ακτινοδιαγνωστική,
Spagna:	radiodiagnóstico,
Francia:	radiodiagnostic et imagerie médicale,
Irlanda:	diagnostic radiology,
Italia:	radiodiagnostica,
Lussemburgo:	radiodiagnostic,
Paesi Bassi:	radiodiagnostiek,
Austria:	Medizinische Radiologie-Diagnostik,
Portogallo:	radiodiagnóstico,
Finlandia:	radiologia/radiologi,
Svezia:	medicinsk radiologi,
Regno-Unito:	diagnostic radiology.

⁽¹⁾ GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 253 del 15.9.1998, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 167 del 30.6.1975, pag. 19.